

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.**

**Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
( *Oggetto e finalità* )

1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato BUR, è lo strumento di conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvi gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente.
2. L'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, salva diversa disposizione di legge.
3. Con le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione favorisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e nel rispetto di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 2  
( *Modalità di pubblicazione del BUR* )

1. A far data dal 1° gennaio 2011, il BUR è pubblicato

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010,**

**portant nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
( *Objet et finalité* )

1. Le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « BOR », est le moyen légal de faire connaître les lois et les règlements régionaux ainsi que tous les autres actes qui y sont publiés, sans préjudice des formes de connaissance et de publicité reconnues par la législation en vigueur.
2. Le Tableau d'affichage de la Région remplit simplement la fonction d'informer le public de tous les actes qui y sont publiés, sauf disposition contraire de la loi.
3. Par les publications visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, la Région favorise le droit d'accès aux documents administratifs selon les modalités fixées par la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et dans le respect des dispositions en matière de protection de la vie privée des tiers fixées par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles).

Art. 2  
( *Modalités de publication au BOR* )

1. À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le BOR est exclusive-

esclusivamente in forma digitale sul sito istituzionale della Regione, con modalità che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

Art. 3  
(Consultazione e conservazione)

1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale della Regione è libera e gratuita.
2. La consultazione gratuita del BUR per via telematica è garantita presso le biblioteche del sistema bibliotecario regionale di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), e presso gli uffici comunali.
3. Una copia cartacea del fascicolo originale di ogni numero del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, anche al fine della consultazione da parte degli interessati.
4. Il rilascio di copia, a richiesta degli interessati, è soggetto al pagamento fissato per la riproduzione della documentazione amministrativa, nella misura e con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Gli interessati possono inoltre richiedere alla struttura competente l'invio a mezzo posta di una copia del BUR o di parti di esso, dietro pagamento dell'importo fissato ai sensi del comma 4.

Art. 4  
(Articolazione)

1. Il BUR è suddiviso in tre parti. La parte prima contiene:
  - a) le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione;
  - b) le leggi regionali e i regolamenti regionali;
  - c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali, a leggi statali incidenti sulla normativa regionale, le decisioni riguardanti i conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione e i ricorsi di legittimità costituzionale promossi dal Governo contro leggi regionali;
  - d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia.
2. La parte seconda contiene:

ment diffusé sous format numérique sur le site institutionnel de la Région, selon des modalités qui garantissent l'authenticité, l'intégrité et la conservation des actes publiés.

Art. 3  
(Consultation et conservation)

1. La consultation du BOR sur le site institutionnel de la Région est libre et gratuite.
2. La consultation gratuite du BOR par voie télématique est garantie auprès des bibliothèques du Système régional des bibliothèques institué par la loi régionale n° 28 du 17 juin 1992 (Institution du Système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local. Abrogation de lois régionales) et des bureaux communaux.
3. Un original sur papier de chaque numéro du BOR est conservé par la structure régionale chargée de sa production, ci-après dénommée « structure compétente », et ce, entre autres, afin que les intéressés puissent le consulter.
4. La délivrance d'une copie d'un numéro du BOR entraîne, pour le demandeur, le paiement des frais de reproduction, selon les modalités et les tarifs fixés par l'art. 10 du règlement régional n° 2 du 28 février 2008 (Nouvelle réglementation des modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et des cas d'exclusion y afférents).
5. Les intéressés peuvent également demander à la structure compétente de leur adresser, par voie postale, une copie d'un numéro du BOR ou des extraits de celui-ci, contre paiement du tarif fixé au sens du quatrième alinéa du présent article.

Art. 4  
(Organisation)

1. Le BOR comprend trois parties. La première contient :
  - a) Les modifications de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et les dispositions d'application y afférentes ;
  - b) Les lois et les règlements régionaux ;
  - c) Les sentences et les ordonnances de la Cour constitutionnelle relatives aux lois régionales et aux lois étatiques ayant une incidence sur la législation régionale, les décisions relatives aux conflits de compétence entre l'État et la Région et les questions de légitimité constitutionnelle des lois régionales soulevées par le Gouvernement italien ;
  - d) Les actes relatifs aux référendums qui doivent être publiés au sens de la législation en vigueur en la matière.
2. La deuxième contient :

- a) le deliberazioni, aventi carattere di generalità, del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
  - b) i decreti o altri atti, aventi carattere di generalità, emanati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale;
  - c) gli atti dei dirigenti dell'Amministrazione regionale o altri atti, anche di altre amministrazioni, la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti statali e regionali;
  - d) gli avvisi e le comunicazioni, aventi carattere di generalità, della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.
3. La parte terza contiene i bandi di gara e di concorso della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, nonché gli esiti delle gare e le graduatorie dei concorsi.
  4. Oltre agli atti da pubblicarsi ai sensi dei commi 1, 2 e 3, sono pubblicati nel BUR gli atti che l'organo adottante ravvisa la necessità di rendere noti al pubblico.
  5. Le ulteriori articolazioni interne, l'impostazione e la veste grafica del BUR sono individuate con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 5  
(Pubblicazione)

1. Il BUR è pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie, e tutti gli atti in esso contenuti sono trascritti in lingua italiana e in lingua francese, in armonia con quanto disposto dall'articolo 38 della l.cost. 4/1948.
2. Il testo ufficiale dell'atto è quello nella cui lingua il medesimo è stato approvato.
3. Le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti interessati alla pubblicazione di propri atti nel BUR, presentano la relativa richiesta, corredata degli atti da pubblicare, alla struttura competente, con l'indicazione della normativa che ne prescrive la pubblicazione.
4. Gli atti pubblicati nel BUR devono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione.
5. La pubblicazione nel BUR è effettuata per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa o degli allegati. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma. La pubblicazione integrale è effettuata esclusivamente su domanda del soggetto richiedente.
6. A far data dal 1° gennaio 2011, la pubblicazione degli

- a) Les délibérations ayant un caractère général et émanant du Conseil régional et du Gouvernement régional ;
  - b) Les arrêtés et les autres actes ayant un caractère général et émanant des organes compétents de l'Administration régionale ;
  - c) Les actes des dirigeants de l'Administration régionale et les autres actes, éventuellement d'autres administrations, dont la publication est prévue par des lois ou des règlements étatiques ou régionaux ;
  - d) Les avis et les communications ayant un caractère général et émanant de la Région, des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public ou privé.
3. La troisième partie contient les avis de marché et de concours de la Région, des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public ou privé, ainsi que les résultats des marchés et les listes d'aptitude des concours susdits.
  4. En sus des actes qui doivent être publiés au sens des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, sont également publiés au BOR tous les actes dont la publication est jugée nécessaire par l'organe qui les a adoptés.
  5. Toute autre décision quant à la répartition interne, à la mise en page et à la présentation graphique du BOR fait l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 5  
(Publication)

1. Le BOR paraît hebdomadairement, sauf éditions extraordinaires, et tous les actes sont publiés en italien et en français, dans le respect des dispositions de l'art. 38 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste.
2. Le texte officiel des actes publiés est celui qui a été rédigé dans la langue dans laquelle ces derniers ont été adoptés.
3. Les structures régionales compétentes, les autres administrations et les personnes morales de droit public ou privé qui entendent publier leurs actes au BOR doivent le demander à la structure compétente ; leur demande de publication doit être assortie des actes devant être publiés et contenir les références des dispositions qui en exigent la publication.
4. Les actes publiés au BOR doivent être conformes aux textes transmis aux fins de la publication.
5. Les actes sont publiés par extrait, soit sans préambule ni annexes et doivent parvenir rédigés sous cette forme à la structure compétente. La publication intégrale n'est prévue que sur demande.
6. À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la publication des actes

atti degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati, obbligatoria per legge o regolamento, è effettuata senza oneri per l'ente o per il soggetto interessato. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del richiedente. Il costo di pubblicazione degli atti regionali resta a carico della Regione.

7. Gli ulteriori criteri, modalità e condizioni per la pubblicazione, ivi compresa la determinazione dei costi di pubblicazione di cui al comma 6, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6  
(Correzione degli errori)

1. Qualora si rilevino errori in atti non ancora pubblicati, la struttura competente dispone la sospensione della pubblicazione dell'atto, in attesa dell'invio del testo corretto da parte del soggetto richiedente la pubblicazione.
2. Qualora si rilevino errori in atti già pubblicati, la struttura competente provvede sollecitamente alla pubblicazione di un avviso di rettifica recante la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto provvedendo, se del caso, alla ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 7  
(Termini per la pubblicazione)

1. La pubblicazione nel BUR è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Entro il predetto termine la struttura regionale competente in materia di promozione della lingua francese provvede alla traduzione dei testi ufficiali in lingua diversa da quella in cui l'atto è stato approvato.
2. Qualora, per la particolare complessità dell'atto, i tempi per la traduzione determinino il superamento del termine di cui al comma 1, il dirigente della struttura competente può disporre la pubblicazione del medesimo nella lingua in cui è stato approvato, rinviando la pubblicazione della relativa traduzione. In tale ultimo caso, l'atto è ripubblicato nella versione italiana o francese, fermi restando gli effetti legali prodottisi in conseguenza della prima pubblicazione.

Art. 8  
(Formule di promulgazione delle leggi)

1. L'atto di promulgazione delle leggi regionali si compone, nell'ordine, delle seguenti formule:
  - a) attestazione del procedimento seguito;
  - b) intestazione;
  - c) pubblicazione;
  - d) clausola esecutiva.
2. La formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: «Il Consiglio regionale ha approvato».
3. La formula dell'intestazione, che precede il testo della

des collectivités locales ou d'autres personnes morales de droit public ou privé obligatoire par loi ou par règlement est gratuite, mais lorsque ladite publication n'est pas obligatoire, le coût y afférent est à la charge du demandeur. Le coût de la publication des actes régionaux reste à la charge de la Région.

7. Tout autre critère, modalité et condition de publication, y compris les coûts visés au sixième alinéa du présent article, est établi par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 6  
(Correction des fautes)

1. Au cas où des fautes seraient constatées dans des actes non encore publiés, la structure compétente suspend la publication de ces derniers, dans l'attente de recevoir le texte corrigé.
2. Au cas où des fautes seraient constatées dans des actes déjà publiés, la structure compétente publie aussitôt un avis de rectification portant la partie de l'acte contenant la faute et la partie corrigée ou, en tant que de besoin, l'acte corrigé en entier.

Art. 7  
(Délais de publication)

1. La publication au BOR est effectuée dans les trente jours qui suivent la réception de la demande y afférente. Dans ledit délai, la structure régionale compétente en matière de promotion de la langue française procède à la traduction des actes dans la langue officielle autre que celle dans laquelle chaque acte a été approuvé.
2. Au cas où, du fait de la complexité particulière d'un acte, les délais de traduction entraîneraient le dépassement du délai visé au premier alinéa du présent article, le dirigeant de la structure compétente peut faire publier ledit acte dans la langue dans laquelle il a été approuvé et renvoyer la publication de la traduction y afférente. En l'occurrence, l'acte en cause est de nouveau publié, dans sa version italienne ou française, sans préjudice du fait que les effets légaux qu'il entraîne courent à compter de la date de sa première publication.

Art. 8  
(Formules de promulgation des lois)

1. L'acte de promulgation des lois régionales comporte, dans l'ordre, les formules ci-après :
  - a) Attestation de la procédure suivie ;
  - b) Entête ;
  - c) Publication ;
  - d) Exécution.
2. La formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : « Le Conseil régional a approuvé ».
3. La formule d'entête, qui précède le texte de la loi, est

- legge, è la seguente: «Il Presidente della Regione promulga la seguente legge».
4. La formula dell'ordine di pubblicazione, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge, è la seguente: «La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione».
  5. La formula dell'ordine di pubblicazione, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge, è la seguente: «La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione».
  6. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, è la seguente: «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».
  7. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Regione.
  8. Per la pubblicazione nel BUR, dopo la data di promulgazione e la sottoscrizione di cui al comma 7, è riportato sinteticamente, a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale, il procedimento di approvazione delle leggi, con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti del procedimento stesso.

#### Art. 9

##### *(Formule di promulgazione dei regolamenti)*

1. L'atto di promulgazione dei regolamenti regionali si compone, nell'ordine, delle seguenti formule:
  - a) attestazione del procedimento seguito;
  - b) intestazione;
  - c) pubblicazione;
  - d) clausola esecutiva.
2. La formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: «Il Consiglio regionale ha approvato».
3. La formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, è la seguente: «Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento».
4. La formula dell'ordine di pubblicazione che segue il testo del regolamento, è la seguente: «Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione».
5. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, è la seguente: «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

établie comme suit : « Le président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit ».

4. Exception faite pour les cas de déclaration d'urgence, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : « La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région ».
5. En cas de déclaration d'urgence, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : « La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région ».
6. La formule d'exécution, qui suit la formule de publication de la loi, est établie comme suit : « Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste ».
7. La formule d'exécution est suivie de la date de promulgation et de la signature du président de la Région.
8. En vue de la publication au BOR, les structures compétentes du Conseil régional doivent mentionner synthétiquement, après la date de promulgation et la signature visées au septième alinéa du présent article, la procédure d'approbation de la loi, les organes y ayant participé, ainsi que la date et l'éventuel numéro d'adoption des actes relatifs à la procédure en question.

#### Art. 9

##### *(Formules de promulgation des règlements)*

1. L'acte de promulgation des règlements régionaux comporte, dans l'ordre, les formules ci-après :
  - a) Attestation de la procédure suivie ;
  - b) Entête ;
  - c) Publication ;
  - d) Exécution.
2. La formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : « Le Conseil régional a approuvé ».
3. La formule d'entête, qui précède le texte du règlement, est établie comme suit : « Le président de la Région promulgue le règlement dont la teneur suit ».
4. La formule de publication, qui suit le texte du règlement, est établie comme suit : « Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région ».
5. La formule d'exécution, qui suit la formule de publication du règlement, est établie comme suit : « Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste ».

6. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Regione.
7. Per la pubblicazione nel BUR, dopo la data di promulgazione e la sottoscrizione di cui al comma 6, è riportato sinteticamente, a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale, il procedimento di approvazione dei regolamenti, con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti del procedimento stesso.

Art. 10  
(Direttore responsabile del BUR)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), il BUR ha un direttore responsabile nominato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 11  
(Albo notiziario della Regione)

1. Nell'Albo notiziario della Regione sono pubblicati tutti gli atti che non devono essere pubblicati nel BUR, salva diversa disposizione di legge. Resta fermo, in particolare, quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta).
2. Gli atti sono pubblicati nell'Albo notiziario della Regione per quindici giorni consecutivi affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione, salva diversa disposizione di legge.
3. Le ulteriori modalità per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuate con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 12  
(Modalità di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali)

1. Gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con le modalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e con la decorrenza indicata nel comma 5 del medesimo articolo.

Art. 13  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la legge regionale 3 marzo 1994, n. 7;
  - b) l'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.

6. La formule d'exécution est suivie de la date de promulgation et de la signature du président de la Région.
7. En vue de la publication au BOR, les structures compétentes du Conseil régional doivent mentionner synthétiquement, après la date de promulgation et la signature visées au sixième alinéa du présent article, la procédure d'approbation du règlement, les organes y ayant participé, ainsi que la date et l'éventuel numéro d'adoption des actes relatifs à la procédure en question.

Art. 10  
(Directeur responsable du BOR)

1. Le directeur responsable du BOR est nommé par arrêté du président de la Région, au sens de l'art. 3 de la loi n° 47 du 8 février 1948 portant dispositions en matière de presse.

Art. 11  
(Tableau d'affichage de la Région)

1. Tous les actes qui ne doivent pas être publiés au BOR sont publiés au Tableau d'affichage de la Région, sauf dispositions contraires de la loi et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste).
2. Sauf dispositions contraires de la loi, les actes en cause sont publiés au Tableau d'affichage de la Région pendant quinze jours consécutifs, afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance.
3. Toute autre modalité relative à la publication des actes au Tableau d'affichage de la Région est établie par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 12  
(Modalités de publication des actes administratifs de la Région et des collectivités locales)

1. Les obligations de publication, à des fins de publicité légale, des actes administratifs de la Région et des collectivités locales sont respectées suivant les modalités visées au premier alinéa de l'art. 32 de la loi n° 69 du 18 juin 2009 (Dispositions en matière d'essor économique, de simplification, de compétitivité et de procès civil) et à compter de la date indiquée au cinquième alinéa dudit article.

Art. 13  
(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :
  - a) La loi régionale n° 7 du 3 mars 1994 ;
  - b) L'art. 24 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 ;

Art. 14  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.3.1.10 (Oneri per servizi e spese generali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche).
4. I proventi derivanti dagli articoli 3, commi 4 e 5, e 5, comma 6, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 luglio 2010.

Il Presidente  
ROLLANDIN

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 99

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1485 del 28.05.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 01.06.2010;
- assegnato alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 03.06.2010;
- esaminato dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 05.07.2010 e relazione della Consigliera IMPÉRIAL Hélène;

Art. 14  
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros par an à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.10 (Dépenses pour les services et dépenses générales).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits au budget susmentionné, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique).
4. Les recettes dérivant de l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 3 et du sixième alinéa de l'art. 5 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 juillet 2010.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n° 99

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1485 du 28.05.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 01.06.2010 ;
- soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 03.06.2010 ;
- examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 05.07.2010 et rapport de la Conseillère IMPÉRIAL Hélène ;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2010, con deliberazione n. 1305/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 22.07.2010.

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 14.07.2010, délibération n° 1305/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 22.07.2010.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
23 LUGLIO 2010, N. 25.

**Note all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 35 del 28 agosto 2007.

**Note all'articolo 3:**

- <sup>(2)</sup> La legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 31 del 14 luglio 1992.

- <sup>(3)</sup> L'articolo 10 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 prevede quanto segue:

«Art. 10  
(Tariffe)

1. La richiesta di accesso è esente da imposta di bollo, salvo che sia richiesto il rilascio di copie autentiche.
2. L'esame dei documenti è gratuito. Sono a carico del richiedente le spese di riproduzione e, in caso di copia autentica, l'imposta di bollo. In caso di rilascio di copie su supporto informatico, sono inoltre a carico del richiedente le spese del supporto, qualora questo non sia fornito direttamente dal richiedente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina la misura e le modalità del versamento delle somme relative al rimborso delle spese di riproduzione e l'eventuale esonero dal pagamento in relazione al numero esiguo di copie richieste.
4. Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 2.»

**Nota all'articolo 5:**

- <sup>(4)</sup> L'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, prevede quanto segue:

«Art. 38

1. Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.
2. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
3. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.»

**Nota all'articolo 10:**

- <sup>(5)</sup> L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, prevede quanto segue:

«Art. 3.

Direttore responsabile

1. Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
2. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
3. Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
4. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
5. Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.»

**Nota all'articolo 11:**

- <sup>(6)</sup> Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, prevede quanto segue:

«1. Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell'atto stesso.»

**Nota all'articolo 12:**

- <sup>(7)</sup> Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede quanto segue:

«1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.»

**Nota all'articolo 13:**

- <sup>(8)</sup> La legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 13 del 15 marzo 1994.

- <sup>(9)</sup> L'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21, prevedeva quanto segue:

«Art. 24

(Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 (Norme per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzione dell'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: "con preferenza, a parità di altre condizioni, per quelle aventi sede legale ed operanti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni" sono soppresse.»



**Legge regionale 4 agosto 2010, n. 28.**

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

*(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)*

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sono modificate, per gli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nell'allegato A.

**Art. 2**

*(Variazioni allo stato di previsione della spesa)*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione			
anno 2010	euro	8.856.900,00	
anno 2011	euro	450.000,00	
anno 2012	euro	2.000.000,00	
b) in aumento			
anno 2010	euro	8.856.900,00	
anno 2011	euro	450.000,00	
anno 2012	euro	2.000.000,00	

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010.

Il Presidente  
ROLLANDIN

**Loi régionale n° 28 du 4 août 2010,**

**portant première rectification du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**Art. 1<sup>er</sup>**

*(Autorisation d'augmenter ou de diminuer certaines dépenses établies par des lois régionales)*

1. Les autorisations de dépense établies par des lois régionales sont modifiées, au titre des années 2010, 2011 et 2012, suivant les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

**Art. 2**

*(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)*

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes, au sens de l'annexe B (Diminution) et de l'annexe C (Augmentation) de la présente loi :

a) Diminution			
Année 2010	euros	8 856 900,00	
Année 2011	euros	450 000,00	
Année 2012	euros	2 000 000,00	
b) Augmentation			
Année 2010	euros	8 856 900,00	
Année 2011	euros	450 000,00	
Année 2012	euros	2 000 000,00	

**Art. 3**

*(Déclaration d'urgence)*

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2010.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO A

**DETERMINAZIONE PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012 DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI REGIONALI**

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento e in diminuzione		
			2010	2011	2012
l.r. 23 dicembre 1991, n. 78	1.13.4.20	Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta	100.000,00		
l.r. 7 aprile 1992, n. 15.	1.13.3.10 1.13.3.20	Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier	-962.000,00		
l.r. 26 luglio 2000, n. 19	1.5.1.10 1.5.3.10 1.5.1.20	Autonomia delle istituzioni scolastiche	5.000,00		
l.r. 15 marzo 2001, n. 6	1.11.2.10 1.11.2.21	Riforma dell'organizzazione turistica regionale.	-312.000,00		
l.r. 4 settembre 2001, n. 21	1.10.2.10 1.10.2.20	Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti	105.000,00		
l.r. 12 novembre 2001 n. 32	1.14.7.10	Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa	2.123.564,28		
l.r. 22 aprile 2002, n. 3	1.10.2.10 1.10.2.20	Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico	975.000,00		
l.r. 20 maggio 2002, n. 7	1.11.1.10	Riordino dei servizi camerati della Valle d'Aosta	450.000,00		
l.r. 28 febbraio 2003, n. 4	1.14.2.20	Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agrosilvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche		450.000,00	2.000.000,00
l.r. 1° aprile 2004, n. 3	1.7.4.10 1.7.4.20	Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport	190.000,00		
l.r. 18 giugno 2004, n. 8	1.11.2.22	Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio.	729.000,00		
l.r. 3 gennaio 2006, n. 3	1.11.7.10 1.11.7.20 1.3.1.13	Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia	-400.000,00		
l.r. 15 dicembre 2006, n. 30	1.6.2.10	Legge finanziaria per gli anni 2007/2009 - art. 35 - Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica	-131.000,00		
l.r. 15 dicembre 2006, n. 32	1.14.1.20	Disposizioni in materia di elettrodotti	256.000,00		

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento e in diminuzione		
			2010	2011	2012
l.r. 30 gennaio 2007, n. 2	1.11.7.20 1.11.7.10 1.14.1.10 1.13.2.10 1.13.2.20 1.13.2.21 1.13.3.10	Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015	-40.000,00		
l.r. 3 dicembre 2007, n. 31	1.14.3.10 1.14.3.20	Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti	116.000,00		
l.r. 12 dicembre 2007, n. 32 - Titolo III	1.11.8.11 1.10.1.20 1.10.1.10	Legge finanziaria per gli anni 2008/2010 - Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale	-1.310.000,00		
l.r. 18 aprile 2008, n. 21	1.11.7.10	Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia	440.000,00		
l.r. 26 maggio 2009, n. 9	1.11.2.10	Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo	200.000,00		
l.r. 4 agosto 2009, n. 27	1.7.4.10	Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali	125.000,00		
l.r. 11 dicembre 2009, n. 47	1.13.4.10	Legge finanziaria per il triennio 2010/2012 - art. 31 - Finanziamento di servizi aerei	-2.025.000,00		
l.r. 18 gennaio 2010, n. 2	1.8.2.11 1.11.1.20	Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi	1.050.000,00		

ALLEGATO B

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.P.B	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
01.03.01.13	CONSULENZE STUDI E COLLABORAZIONI TECNICHE	142.900,00		
01.03.01.20	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	10.000,00		
01.05.01.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	10.000,00		
01.05.03.10	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2.000,00		
01.05.05.10	SPESE DI GESTIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	300.000,00		
01.06.02.10	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	136.000,00		
01.10.01.10	POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	160.000,00		
01.10.01.20	POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO	1.200.000,00		
01.10.02.10	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA	80.000,00		
01.10.02.20	CONTRIBUTI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO	40.000,00		
01.11.02.10	PROMOZIONE TURISTICA	112.000,00		
01.11.03.10	INTERVENTI PROMOZIONALI PER L'INDUSTRIA	3.000,00		
01.11.07.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE	790.000,00		
01.13.01.20	INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	800.000,00		
01.13.03.10	SPESE DI GESTIONE E SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO	220.000,00		
01.13.03.20	INVESTIMENTI PER I TRASPORTI FERROVIARI	892.000,00		
01.13.04.10	SPESE PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO E PER IL TRASPORTO AEREO	2.025.000,00		
01.14.01.20	INVESTIMENTI PER LA TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	166.000,00		
01.14.02.10	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI	23.000,00		
01.14.07.20	INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00		
01.15.02.10	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	1.000.000,00		
01.15.02.11	SPESE CORRENTI FINALIZZATE AL SOSTEGNO ALL'INFORMAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	25.000,00		
01.16.02.10	FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE	300.000,00		
01.16.02.20	FONDO GLOBALE DI INVESTIMENTO	400.000,00	450.000,00	2.000.000,00
	<b>TOTALE IN DIMINUZIONE</b>	<b>8.856.900,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

ALLEGATO C

VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.P.B	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
01.01.01.11	SPESE INERENTI LA GIUNTA REGIONALE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE	8.000,00		
01.02.01.12	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE	20.000,00		
01.02.02.12	SPESE DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	66.000,00		
01.03.01.10	ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI	48.200,00		
01.03.01.11	COMITATI E COMMISSIONI	3.000,00		
01.03.01.12	CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI	50.000,00		
01.03.04.20	INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	300.000,00		
01.05.01.20	TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	24.000,00		
01.05.04.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	40.000,00		
01.07.04.10	CONTRIBUTI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT	315.000,00		
01.08.02.11	ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	50.000,00		
01.10.01.20	POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO	50.000,00		
01.10.02.20	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO E DI SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO	1.200.000,00		
01.10.03.10	INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	250.000,00		
01.11.01.10	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	450.000,00		
01.11.01.20	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO	1.000.000,00		
01.11.02.22	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI A FUNE	629.000,00		
01.11.04.11	TUTELA ARTIGIANATO DI TRADIZIONE	200.000,00		
01.11.07.20	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE	790.000,00		
01.13.01.10	SPESE CORRENTI PER LA VIABILITA'	800.000,00		
01.13.02.10	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	38.435,72		
01.13.04.20	AEROPORTO - SPESE D'INVESTIMENTO	100.000,00		
01.14.01.10	INTERVENTI PER LA TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	46.700,00		
01.14.02.20	INVESTIMENTI PER I PARCHI E LE RISERVE NATURALI	-	450.000,00	2.000.000,00
01.14.03.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	116.000,00		
01.14.05.20	INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	139.000,00		
01.14.07.10	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	2.123.564,28		
	<b>TOTALE IN AUMENTO</b>	<b>8.856.900,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 106
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1695 del 25.06.2010);
  - presentato al Consiglio regionale in data 28.06.2010;
  - assegnato alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.06.2010;
  - esaminato dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 19.07.2010 e relazione del Consigliere Andrea ROSSET;
  - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2010, con deliberazione n. 1338/XIII;
  - trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2010.

### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 106
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1695 du 25.06.2010) ;
  - présenté au Conseil régional en date du 28.06.2010 ;
  - soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.06.2010 ;
  - examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 19.07.2010 et rapport du Conseiller Andrea ROSSET ;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 29.07.2010, délibération n° 1338/XIII ;
  - transmis au Président de la Région en date du 03.08.2010.

### Legge regionale 4 agosto 2010, n. 29.

#### Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge istituisce le Commissioni locali valanghe (CLV) e ne disciplina le competenze e le funzioni, in armonia con quanto stabilito dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
2. La gestione delle CLV è attribuita ai Comuni, singolarmente o in forma associata, ai sensi della parte IV, titolo I, della l.r. 54/1998.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

#### Art. 2 (Compiti e funzioni)

1. Le CLV sono organi consultivi di supporto alla

### Loi régionale n° 29 du 4 août 2010,

#### portant dispositions en matière de commissions locales des avalanches.

#### LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

#### LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

#### Art. 1<sup>er</sup> (Objet et finalité)

1. La présente loi institue les Commissions locales des avalanches (CLA) et en régleme les compétences et les fonctions, conformément aux dispositions de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) et dans le respect du principe de subsidiarité visé à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Systèmes des autonomies en Vallée d'Aoste).
2. La gestion des CLA revient aux Communes, seules ou associées, au sens du Titre I<sup>er</sup> de la Partie IV de la LR n° 54/1998.
3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région accorde aux collectivités locales des financements, en utilisant à cet effet les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

#### Art. 2 (Attributions et fonctions)

1. Les CLA sont des organes consultatifs qui collaborent

- Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza.
2. Nell'ambito delle attività di supporto di cui al comma 1, le CLV, in particolare:
    - a) predispongono il Piano delle attività in materia valanghiva (PAV), nel quale sono individuate le misure di valutazione del pericolo e del rischio valanghivo sul territorio di competenza;
    - b) acquisiscono dati e informazioni relativi al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;
    - c) esprimono, su richiesta, pareri tecnici in merito al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;
    - d) supportano l'attività del Sindaco ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza e di iniziative da assumere in relazione allo stato di criticità in atto;
    - e) trasmettono alle strutture regionali individuate con la deliberazione di cui al comma 3 i dati raccolti e i pareri espressi;
    - f) collaborano nella gestione delle emergenze con il Centro operativo comunale e misto e con il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2001.
  3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:
    - a) definisce le modalità di funzionamento delle CLV e le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, sulla base di criteri e metodologie omogenee;
    - b) definisce procedure coordinate tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di difesa dai rischi idrogeologici e valanghivi, di viabilità regionale e il Corpo forestale valdostano per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo;
    - c) stabilisce gli importi dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV che ne hanno diritto.
  4. Le CLV possono, altresì, svolgere attività di supporto a enti pubblici e privati, agenzie, aziende o altri soggetti quali, in particolare, l'ANAS S.p.A. e le Ferrovie dello Stato S.p.A., secondo le modalità definite da apposita convenzione da stipularsi tra il Comune territorialmente competente, ovvero il Comune capofila nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata tra più
- avec la Région, les Communes et les gestionnaires des pistes de ski dans les activités de prévision et d'évaluation des conditions nivo-météorologiques et de l'état de stabilité des masses neigeuses, de surveillance, de mise en alerte et d'intervention dans les situations de risque, ainsi que de gestion des urgences, et ce, afin d'assurer à l'échelon local le contrôle des situations de danger sur le territoire de leur compétence.
2. Dans le cadre des activités visées au premier alinéa du présent article, il appartient notamment aux CLA :
    - a) De rédiger le Plan des activités en matière d'avalanches (PAA), qui établit les mesures d'évaluation du danger et du risque d'avalanches sur le territoire de leur compétence ;
    - b) De collecter les données et les informations relatives au danger d'avalanches sur le territoire de leur compétence et à l'évolution probable dudit danger ;
    - c) De formuler, sur demande, des avis techniques au sujet du danger d'avalanches sur le territoire de leur compétence et de l'évolution probable dudit danger ;
    - d) D'épauler le syndic lors de l'adoption d'actes du ressort de celui-ci et de la prise des mesures nécessaires en fonction de la situation de criticité à surmonter ;
    - e) De transmettre les données collectées et les avis exprimés aux structures régionales définies par la délibération visée au troisième alinéa du présent article ;
    - f) De collaborer à la gestion des urgences avec le Centre opérationnel communal et mixte et avec le Centre de coordination des secours visé à l'art. 5 de la LR n° 5/2001.
  3. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, une délibération par laquelle :
    - a) Il établit les modalités de fonctionnement des CLA et de déroulement des activités visées au deuxième alinéa du présent article, sur la base de critères et de méthodologies homogènes ;
    - b) Il établit les procédures coordonnées que le Corps forestier valdôtain et les structures régionales compétentes en matière de protection civile, de protection contre les risques hydrogéologiques et d'avalanches, ainsi que de voirie régionale doivent suivre pour la gestion de la circulation des véhicules sur les routes régionales, en cas de conditions d'urgence dues au risque d'avalanches ;
    - c) Il fixe les montants des rémunérations des membres des CLA qui y ont droit.
  4. Les CLA peuvent par ailleurs exercer des activités de soutien au profit des établissements publics et privés, des agences, des entreprises ou d'autres personnes morales telles que *Ferrovie dello Stato SpA* et *ANAS SpA*, suivant les modalités établies par une convention passée entre la Commune territorialement compétente, ou la Commune chef de file lorsque la CLA est constituée par

Comuni, e il soggetto o l'ente interessato.

Art. 3

*(Ambito territoriale di operatività delle CLV)*

1. Nell'ambito dei territori comunali ad alto rischio valanghivo, sono istituite le seguenti CLV:
  - a) Courmayeur;
  - b) Pré-Saint-Didier e La Thuile;
  - c) Morgex e La Salle;
  - d) Valgrisenche e Arvier;
  - e) Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges;
  - f) Valsavarenche e Introd;
  - g) Cogne e Aymavilles;
  - h) Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod e Allein;
  - i) Doues, Ollomont e Valpelline;
  - j) Oyace e Bionaz;
  - k) Valtournenche;
  - l) Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André e Torgnon;
  - m) Ayas e Brusson;
  - n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby;
  - o) Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz;
  - p) Champorcher, Pontboset e Champdepraz;
  - q) Nus, Brissogne e Gressan.
2. I Comuni non ricadenti nelle CLV di cui al comma 1 possono aggregarsi a quella più affine territorialmente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, anche su proposta dei Comuni interessati, può modificare l'elenco di cui al comma 1, fatto salvo il numero massimo delle CLV.

Art. 4

*(Composizione delle CLV)*

1. Le CLV sono composte:
  - a) da una a tre guide alpine;
  - b) dai direttori delle piste da sci, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), nel caso in cui sul territorio di competenza della Commissione sia presente un comprensorio sciistico o piste di sci di fondo;
  - c) dal Comandante della stazione forestale competente per territorio.
2. Per ciascun componente, possono essere nominati uno o più sostituti, in possesso del titolo di cui al comma 5, al fine di garantire il regolare funzionamento delle CLV.
3. Al fine di acquisire ulteriori informazioni sullo stato lo-

plusieurs Communes associées, et la personne morale ou l'établissement intéressé.

Art. 3

*(Zones opérationnelles des CLA)*

1. Les CLA suivantes sont instituées, au titre des territoires communaux à haut risque d'avalanches :
  - a) Courmayeur ;
  - b) Pré-Saint-Didier et La Thuile ;
  - c) Morgex et La Salle ;
  - d) Valgrisenche et Arvier ;
  - e) Rhêmes-Notre-Dame et Rhêmes-Saint-Georges ;
  - f) Valsavarenche et Introd ;
  - g) Cogne et Aymavilles ;
  - h) Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Étroubles, Gignod et Allein ;
  - i) Doues, Ollomont et Valpelline ;
  - j) Oyace et Bionaz ;
  - k) Valtournenche ;
  - l) Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André et Torgnon ;
  - m) Ayas et Brusson ;
  - n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean et Gaby ;
  - o) Issime, Fontainemore, Lillianes et Perloz ;
  - p) Champorcher, Pontboset et Champdepraz ;
  - q) Nus, Brissogne et Gressan.
2. Les Communes qui ne relèvent pas de l'une des CLA visées au premier alinéa du présent article peuvent se joindre à la commission dont le territoire de compétence est le plus similaire au leur.
3. Le Gouvernement régional, par une délibération prise éventuellement sur proposition des Communes intéressées, peut modifier la liste visée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du nombre maximum des CLA.

Art. 4

*(Composition des CLA)*

1. Les CLA sont composées comme suit :
  - a) Un à trois guides de montagne ;
  - b) Les directeurs des pistes de ski, qui doivent réunir les conditions visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région), si le territoire de compétence de la commission comprend un domaine skiable ou des pistes de ski de fond ;
  - c) Le commandant du poste forestier territorialement compétent.
2. Afin que le fonctionnement régulier des CLA soit assuré, un ou plusieurs remplaçants justifiant du titre visé au cinquième alinéa du présent article peuvent être nommés pour chaque membre.
3. Aux fins de la collecte d'informations supplémentaires



cale del pericolo valanghivo, alle sedute delle CLV possono partecipare soggetti con comprovata esperienza in materia di neve e valanghe, conoscitori del territorio.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione locale valanghe.
5. I componenti delle CLV devono essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) o di altro titolo equiparabile.
6. I Comuni trasmettono alle strutture regionali competenti in materia di neve e valanghe e di protezione civile i nominativi dei componenti delle rispettive CLV.

#### Art. 5

##### *(Nomina e funzionamento delle CLV)*

1. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla prima seduta consiliare, nominano le CLV. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine, provvede la Giunta regionale, previa diffida, con propria deliberazione.
2. Le CLV rimangono in carica per la durata del consiglio comunale e comunque fino alla nomina di quelle successive. Nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata da più Comuni, la loro durata coincide con quella del Comune indicato come capofila.
3. Le CLV nominano, fra i propri componenti, il presidente e il vice presidente.
4. Per la validità delle sedute delle CLV è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le CLV deliberano a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti delle CLV e i loro sostituti possono accedere alle proprietà private e pubbliche.
6. Le modalità organizzative delle CLV, nonché le ulteriori modalità di nomina e di revoca dei componenti, sono stabilite dal Comune o dai Comuni associati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

#### Art. 6

##### *(Corsi di formazione e di aggiornamento)*

1. La Regione, in accordo con i Comuni interessati, organizza specifici corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai componenti delle CLV, finalizzati a favorire la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di previsione e monitoraggio legate al rischio valanghivo.

sur le danger d'avalanches à l'échelon local, les CLA peuvent s'adjoindre, lors de leurs séances, des connaisseurs du territoire dont l'expérience en matière de neige et d'avalanche est prouvée.

4. Le syndic, ou son délégué, peut participer, sans droit de vote, aux séances de la commission locale des avalanches compétente.
5. Les membres des CLA doivent justifier du titre d'observateur en nivologie délivré par l'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) ou d'un titre équivalent.
6. Les Communes transmettent aux structures régionales compétentes en matière de neige et d'avalanches, ainsi que de protection civile, les noms des membres de leur CLA.

#### Art. 5

##### *(Nomination des membres et fonctionnement des CLA)*

1. Les Communes intéressées nomment leur CLA dans les soixante jours qui suivent la première séance du Conseil communal. En cas de non-respect dudit délai, c'est le Gouvernement régional qui y pourvoit par délibération, après mise en demeure de la Commune défailante.
2. Les CLA sont installées pour la durée du mandat du Conseil communal et, en tout état de cause, jusqu'à la nomination des nouvelles commissions. Au cas où les CLA seraient constituées par plusieurs Communes associées, la durée de leur mandat coïncide avec le mandat de la Commune chef de file.
3. Les CLA nomment, parmi leurs membres, leur président et leur vice-président.
4. Les séances des CLA ne sont valables que si la majorité des membres de celles-ci est présente. Les CLA délibèrent à la majorité des présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres des CLA et leurs remplaçants peuvent accéder aux propriétés privées et publiques.
6. Les modalités organisationnelles des CLA, ainsi que les modalités de nomination et de révocation des membres de celles-ci, sont établies par la Commune ou par les Communes associées, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle.

#### Art. 6

##### *(Cours de formation et de recyclage)*

1. La Région, en accord avec les Communes intéressées, organise des cours spécifiques de formation et de recyclage destinés aux membres des CLA, afin que ceux-ci puissent acquérir une connaissance de pointe des thèmes et des techniques de prévision et de suivi liés au risque d'avalanches.

2. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

Art. 7  
(Contributi agli enti locali)

1. La Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 8  
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
- le CLV sono nominate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
  - in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, almeno un componente di ciascuna Commissione deve essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'AINEVA. Nel caso in cui nessun componente nominato nella Commissione sia in possesso del predetto titolo, la composizione deve essere integrata con un soggetto in possesso del medesimo.
2. Nelle more della nomina delle CLV, rimangono in carica le commissioni già costituite ed operanti in ambito comunale alla data di entrata in vigore della presente legge che svolgono competenze analoghe a quelle attribuite alle CLV dalla presente legge.
3. Per l'anno 2010 gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6 trovano finanziamento nell'ambito dei fondi globali regionali.

Art. 9  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9;
  - l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 10  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2010 e annui euro 200.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:

2. Les cours visés au premier alinéa ci-dessus sont financés par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995.

Art. 7  
(Financements au profit des collectivités locales)

1. Le Gouvernement régional, sur accord du Conseil permanent des collectivités locales, fixe, par délibération, les critères et les modalités d'octroi des financements visés au troisième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi.

Art. 8  
(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi :
- Les CLA sont nommées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ;
  - Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, un membre au moins de chaque commission doit justifier du titre d'observateur en nivologie délivré par l'AINEVA. Au cas où aucun membre de la commission ne serait en possession dudit titre, cette dernière doit s'adjoindre une personne réunissant la condition en cause.
2. Dans l'attente de la nomination des CLA, les membres des commissions déjà constituées, œuvrant à l'échelon communal à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant des fonctions analogues aux fonctions attribuées aux CLA continuent leur mandat.
3. Pour 2010, les mesures visées au troisième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> et à l'art. 6 de la présente loi sont financées dans le cadre des fonds globaux régionaux.

Art. 9  
(Abrogations)

1. Sont abrogés :
- L'art. 10 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 ;
  - L'art. 4 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.

Art. 10  
(Dispositions financières)

1. La dépenses globale dérivant de l'application des art. 1<sup>er</sup> et 6 de la présente loi est fixée à 300 000 euros pour 2010 et à 200 000 euros par an à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte comme suit par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région :

- a) per l'anno 2010 nell'unità previsionale di base 1.3.4.04 (Trasferimenti statali e altri interventi di finanza locale);
  - b) a decorrere dall'anno 2011 nell'unità previsionale di base 1.3.4.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
- a) per l'anno 2010 mediante l'utilizzo per euro 300.000 degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto G 1 (Istituzione commissioni valanghe) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso;
  - b) per gli anni 2011 e 2012 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2011, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010.

Il Presidente  
ROLLANDIN

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 107

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1773 del 25.06.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 28.06.2010;
- assegnato alla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.06.2010;

- a) Pour 2010, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.4.04 (Virements de l'État et autres mesures de finances locales) ;
  - b) À compter de 2011, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.4.02 (Virements avec affectation sectorielle obligatoire).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :
- a) Pour 2010, par l'utilisation, quant à 300 000 euros, des crédits inscrits audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour les dépenses ordinaires), à valoir sur la provision prévue par le point G 1 (Institution des commissions des avalanches) de l'annexe 2/A du budget en cause ;
  - b) Pour 2011 et 2012, par les virements avec affectation sectorielle obligatoire, dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales établies à compter de 2011, au sens de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 11  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2010.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n° 107

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1773 du 25.06.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 28.06.2010 ;
- soumis à la I<sup>re</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.06.2010 ;

- assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.06.2010;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 29.06.2010;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti I<sup>a</sup> e III<sup>a</sup>, riunite in seduta congiunta, con parere in data 21.07.2010 e relazione dei Consiglieri SALZONE e LANIÈCE;
- esaminato dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere di compatibilità finanziaria in data 23.07.2010;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2010, con deliberazione n. 1339/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2010.

- soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.06.2010 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 29.06.2010 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil I<sup>er</sup> et III<sup>e</sup> - avis en date du 21.07.2010 et rapport des Conseillers SALZONE et LANIÈCE ;
- examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 23.07.2010 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 29.07.2010, délibération n° 1339/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2010.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

**Nota all'articolo 4:**

- <sup>(4)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 prevede quanto segue:

*«Art. 3  
(Direttore delle piste)*

1. *L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui all'articolo 9 della l.r. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9.*
2. *L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9.*
3. *L'abilitazione di cui al comma 2 è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»*

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
4 AGOSTO 2010, N. 29.

**Nota all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> La legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 6 del 30 gennaio 2001.
- <sup>(2)</sup> La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 52 del 15 dicembre 1998.

**Nota all'articolo 2:**

- <sup>(3)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 prevede quanto segue:

*«Art. 5  
(Centro di coordinamento dei soccorsi).*

1. *In occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, il Comitato assume le funzioni di Centro di coordinamento dei soccorsi.*
2. *Il Centro di coordinamento dei soccorsi può essere integrato con tecnici ed esperti di enti, corpi e istituzioni interessati agli interventi di soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico.*
3. *Il Centro di coordinamento dei soccorsi:*
  - a) *attua i piani di emergenza di cui all'articolo 4, comma 5;*
  - b) *raccoglie con continuità, anche mediante attività ricognitive, e valuta le notizie e i dati sugli eventi in atto e il loro prevedibile evolvere;*
  - c) *riceve e valuta le richieste provenienti dalle zone colpite dagli eventi calamitosi disponendo gli interventi di soccorso, coordinandoli in un quadro unitario e definendone le priorità e le modalità tecniche di attuazione;*
  - d) *assicura il collegamento con la struttura nazionale competente in materia di protezione civile cui richiede, se necessario, interventi, personale ed attrezzature.»*

**Nota all'articolo 9:**

- <sup>(5)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevede quanto segue:

*«Art. 10  
(Commissione locale valanghe).*

1. *Il Comune territorialmente competente istituisce una Commissione avente il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste, e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.*
2. *La Commissione di cui al comma uno è così composta:*
  - a) *un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente;*
  - b) *una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;*
  - c) *un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.*
3. *Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo*

telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima.

4. Il parere di cui al comma uno, sottoscritto dai componenti la Commissione, deve risultare da apposito registro vidimato dall'Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali.».

<sup>(6)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 4

(Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima.».

### Legge regionale 4 agosto 2010, n. 30.

**Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 18)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), dopo le parole: «il comando vicario è svolto» sono aggiunte le seguenti: «con priorità da altri ispettori forestali ovvero».
2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente: «In caso di vacanza del posto in organico, l'incarico di comandante è attribuito con priorità ad un ispettore forestale ovvero ad un sovrintendente forestale appartenente, di norma, alla medesima stazione forestale o ad altra sede, sino alla copertura del posto.».
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:  
«4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previ-

### Loi régionale n° 30 du 4 août 2010,

**modifiant la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article 1<sup>er</sup>

(Modification de l'art. 18)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier), après les mots : « le commandement est assuré » sont ajoutés les mots : « en priorité par d'autres inspecteurs forestiers ou ».
2. La première phrase du troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 12/2002 est remplacée comme suit : « Au cas où le poste de commandant prévu à l'organigramme serait vacant, les fonctions y afférentes sont confiées en priorité à un inspecteur forestier ou à un surintendant forestier appartenant au même poste forestier ou, à défaut, à un autre poste, et ce, jusqu'à ce que ledit poste vacant soit pourvu. ».
3. Le quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 12/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
« 4. Dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas du présent article, le surintendant forestier perçoit le traitement de base et le traitement complémentaire prévus par les dispositions en vigueur pour le profil d'inspecteur forestier, et ce, au titre de la période au cours de laquelle il exerce effecti-

sto dalle disposizioni vigenti per il profilo di ispettore forestale.».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010.

Il Presidente  
ROLLANDIN

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 102

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1687 del 18.06.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 22.06.2010;
- assegnato alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.06.2010;
- esaminato dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 19.07.2010 e relazione del Consigliere Alberto CRÉTAZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2010, con deliberazione n. 1333/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2010.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
4 AGOSTO 2010, N. 30.

#### Note all'articolo 1:

<sup>(1)</sup> Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 prevedeva quanto segue:

«2. In caso di assenza o di impedimento del comandante, il comando vicario è svolto da sovrintendenti forestali, che assumono la denominazione di vicecomandanti di stazione, individuati dal Comandante del Corpo forestale.».

vement les fonctions de commandant du poste, à condition que celle-ci dépasse les vingt jours, même non consécutifs, exception faite des jours de congé et des jours de repos. ».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2010

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

#### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 102

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1687 du 18.06.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 22.06.2010 ;
- soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.06.2010 ;
- examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 19.07.2010 et rapport du Conseiller Alberto CRÉTAZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 28.07.2010, délibération n° 1333/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2010.

<sup>(2)</sup> Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 prevedeva quanto segue:

«In caso di vacanza del posto in organico l'incarico di comandante è attribuito al vicecomandante della stazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, ad un sovrintendente forestale appartenente, di norma, ad una stazione forestale limitrofa, sino alla copertura del posto.».

<sup>(3)</sup> Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, al sostituto compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per lo stesso.».

**Regolamento regionale 4 agosto 2010, n. 3.**

**Modificazione al regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1  
(*Modificazione all'articolo 1*)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organizzazione del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12), le parole: «secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «primo grado».

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010.

Il Presidente  
ROLLANDIN

**LAVORI PREPARATORI**

Proposta di regolamento n. 8

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1688 del 18.06.2010);
- presentata al Consiglio regionale in data 22.06.2010;
- assegnata alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 01.07.2010;
- esaminata dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 19.07.2010 e relazione del Consigliere Alberto CRÉTAZ;

**Règlement régional n° 3 du 4 août 2010,**

**modifiant le règlement régional n° 2 du 17 mai 2010 (Dispositions en matière d'accès au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de mobilité dans le cadre de celui-ci, aux termes du troisième aliéna de l'art. 5 et de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Modification de l'art. 1<sup>er</sup>*)

1. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> du règlement régional n° 2 du 17 mai 2010 (Dispositions en matière d'accès au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de mobilité dans le cadre de celui-ci, aux termes du troisième aliéna de l'art. 5 et de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002), les mots : « deuxième degré » sont remplacés par les mots : « premier degré ».

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2010.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Proposition de règlement n° 8

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1688 du 18.06.2010) ;
- présentée au Conseil régional en date du 22.06.2010 ;
- soumise à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 01.07.2010 ;
- examinée par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 19.07.2010 et rapport du Conseiller Alberto CRÉTAZ ;

- |  |  |
|--|--|
| – approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2010, con deliberazione n. 1332/XIII; | – approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 28.07.2010, délibération n° 1332/XIII ; |
| – trasmessa al Presidente della Regione in data 03.08.2010.                                      | – transmise au Président de la Région en date du 03.08.2010.                                     |

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE  
4 AGOSTO 2010, N. 3.

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 prevedeva quanto segue:

«c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado;».

---

---

**CORTE COSTITUZIONALE**

**COUR CONSTITUTIONNELLE**

**Corte costituzionale.**

**Sentenza 7 luglio 2010, n. 283.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Francesco	AMIRANTE	Presidente
– Ugo	DE SIERVO	Giudice
– Paolo	MADDALENA	”
– Alfio	FINOCCHIARO	”
– Alfonso	QUARANTA	”
– Franco	GALLO	”
– Luigi	MAZZELLA	”
– Gaetano	SILVESTRI	”
– Sabino	CASSESE	”
– Maria Rita	SAULLE	”
– Giuseppe	TESAURO	”
– Paolo Maria	NAPOLITANO	”
– Giuseppe	FRIGO	”
– Alessandro	CRISCUOLO	”
– Paolo	GROSSI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nel procedimento vertente tra C.N. e L.T. e altri, con ordinanza del 14 settembre 2009, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2010.



Visti gli atti di costituzione di C.N., di L.T., P.L., M.V. e G.B., di P.P., nonché l'atto di intervento della Regione Valle d'Aosta.

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 2010 il Giudice relatore Alfonso QUARANTA;

uditi gli avvocati Laura FORMENTIN ed Enrico LUBRANO per C.N., Domenico PALMAS per L.T., P.L., M.V. e G.B., Roberto LONGHIN per P.P. e Francesco Saverio MARINI per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

1.— La Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza del 14 settembre 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *r*), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione è stata pronunciata nell'ambito del giudizio proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che annullava la delibera di convalida dell'elezione del Sig. C.N., adottata il 1° luglio 2008 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, e dichiarava la situazione di ineleggibilità di quest'ultimo al momento della consultazione elettorale, in quanto svolgeva le funzioni di legale rappresentante di una struttura sanitaria privata che aveva stipulato una convenzione con l'Azienda regionale sanitaria della Valle d'Aosta, in ragione di accreditamento istituzionale.

Dopo aver specificato le ragioni della rilevanza nel giudizio *a quo* della questione, la Corte remittente, quanto alla non manifesta infondatezza della stessa, ha affermato che le disposizioni che prevedono l'ineleggibilità o l'incompatibilità a cariche elettive sono scrutinabili sotto il profilo del vaglio di ragionevolezza, dal momento che esse rispondono a specifiche e differenti finalità che non ne consentono la previsione discrezionale, o promiscua, da parte del legislatore.

L'ineleggibilità costituisce, infatti, una grave deroga al diritto di elettorato passivo tutelato dall'art. 51 Cost. e deve essere prevista in relazione a condizioni personali tassative, quali la condanna penale definitiva per determinati reati, oppure la titolarità di un ufficio o di una carica che possa determinare una *captatio benevolentiae*, o indurre un *metus publicae potestatis*.

Diversamente, l'incompatibilità sottende un conflitto di interessi o, quanto meno, un giudizio di inopportunità in ordine all'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato. In presenza di una causa di incompatibilità non si produce l'invalidità dell'elezione, ma l'eletto è chiamato ad effettuare l'opzione nei termini previsti dalla legge.

Il giudice *a quo* ricorda, quindi, come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere volte alla soddisfazione di effettive esigenze di pubblico interesse (sono richiamate le sentenze n. 25 del 2008, n. 306 del 2003, n. 53 del 1990).

L'articolo 51 Cost., infatti, stabilisce come regola l'eleggibilità e solo come eccezione l'ineleggibilità (è richiamata, «per affinità di oggetto», la sentenza n. 27 del 2009).

Ad avviso della Corte di cassazione, peculiare rilievo assumerebbe la sentenza di questa Corte n. 25 del 2008, che ha riguardato altra disposizione contenuta nella legge regionale n. 20 del 2007, e, segnatamente, nell'art. 2, commi 1, lettera *s*), e 2, lettera *e*).

Il remittente ritiene di non poter procedere ad un'interpretazione adeguatrice della norma censurata e che, quindi, la stessa debba essere sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale sul seguente punto: «se la qualità di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata, che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimovibile *ex post*».

Infine la Corte di cassazione osserva che gli argomenti addotti dai difensori delle parti resistenti, quali le dimensioni limitate della Regione e gli effetti sulla libertà di voto, non possono essere presi in esame dalla stessa in quanto esorbitano dalla valutazione della non manifesta infondatezza.

2.— In data 5 gennaio 2010, si è costituito il Sig. P.P., primo dei non eletti subentrato al Sig. C.N. e controricorrente nel giudizio principale, ed ha chiesto di dichiarare inammissibile – tenuto conto della discrezionalità del legislatore – o, comunque, non fondata, la questione in esame.

In primo luogo, la suddetta parte privata ha dedotto che il diritto di elettorato passivo non è un diritto incondizionato.

La disposizione censurata ravvisa una condizione di ineleggibilità nella qualità di legale rappresentante di una struttura sanitaria privata convenzionata con l'USL con la quale intrattiene rapporti contrattuali. Ed infatti, da un lato, sarebbe evidente il possibile conflitto di interessi; dall'altro, sarebbe parimenti evidente la posizione di potere – specie in una piccola realtà qual'è quella valdostana – che può consentire al suddetto soggetto di influire sull'esito del voto, potendo esercitare una indebita influenza distorsiva e condizionante sulle libere scelte degli elettori.

Non sarebbe leso, pertanto, né il principio di ragionevolezza, né l'art. 51 Cost., tenuto conto del bilanciamento di interessi sotteso alla previsione in questione. Non appare irragionevole, infatti, la preoccupazione che possa essere influenzata la scelta dell'elettore, con un eventuale pericolo per la deformazione del risultato elettorale.

La qualità soggettiva del legale rappresentante di una struttura sanitaria privata che operi contrattualmente con l'unica USL della Regione Valle d'Aosta, presa in considerazione dal legislatore regionale, si collocherebbe, in una posizione di interferenza e di conflitto potenziale tale da rendere necessario disciplinare come «ineleggibilità», in senso tecnico, la fattispecie di cui alla lettera r) in esame, proprio a tutela dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

La difesa della parte privata rileva che analoga previsione è presente nell'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e che anche altre Regioni a statuto speciale e Province autonome hanno analoghe previsioni.

In proposito sono richiamati, in particolare:

a) l'art. 10 della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali);

b) l'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto);

c) l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).

Infine, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 27 del 2009.

3.— Lo stesso 5 gennaio 2010, si è costituita la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile oppure non fondata, e riservando le deduzioni difensive a successiva memoria.

4.— In data 5 febbraio 2010, si è costituito il Sig. C.N., che ha chiesto di accogliere la questione sottoposta all'esame della Corte.

Ad avviso della parte privata la norma censurata sarebbe del tutto irragionevole.

L'art. 51 Cost. prevede il libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, mentre l'ineleggibilità costituisce una «situazione limite».

Tradizionalmente, il legislatore ha ritenuto di ricollegare la previsione di cause di ineleggibilità a particolari condizioni personali o alla titolarità di uffici o cariche che la legge ritenga possano determinare il rischio di un'indebita influenza distorsiva sulle libere scelte degli elettori.

In tal senso, è richiamato l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

La parte privata ricorda, quindi, che l'art. 51 Cost. sottende un bilanciamento di interessi tra il diritto elettorale passivo e la tutela delle cariche pubbliche, che deve essere operato tenuto conto che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e volte a soddisfare esigenze di pubblico interesse.

Diversamente, la *ratio* delle cause di incompatibilità va ravvisata nella inconciliabilità tra la cura dell'interesse dell'ente ed il diverso, potenzialmente contrastante, interesse dell'eletto, ragione per la quale l'eletto è chiamato a scegliere tra le due cariche.

Le differenze tra i due istituti non possono essere ignorate dal legislatore, né questi ultimi possono essere accomunati senza violare l'art. 3 Cost.

Ne deriva, ad avviso della difesa del Sig. C.N., che l'utilizzo di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità per il perseguimento di un fine diverso dalla rispettiva *ratio* ispiratrice non può ritenersi costituzionalmente legittimo, poiché introduce una limitazione non giustificata del diritto di elettorato passivo, e determina la violazione del principio di eguaglianza.

Sono, quindi, richiamate, in particolare, alcune sentenze di questa Corte che hanno operato una distinzione tra i casi in cui il legislatore può stabilire rispettivamente una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità.

5.— Il 9 febbraio 2010 si sono costituiti i Signori L.T., P.L., M.V. e G.B. altri controricorrenti nel giudizio principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

L'inammissibilità della questione viene argomentata sul rilievo secondo cui l'ordinanza di rimessione pur invocando, quali parametri che si assumono lesi dalla norma impugnata gli artt. 3 e 51 Cost., non illustra con chiarezza le ragioni della asserita violazione.

Nel merito, si deduce che la norma censurata è conforme ai principi enunciati dalla Corte costituzionale, secondo i quali le norme che stabiliscono fattispecie di ineleggibilità devono avere portata generale ed astratta e devono essere formulate in termini precisi e chiari.

La norma in esame risponde, altresì, al principio di ragionevolezza, in quanto la volontà del legislatore valdostano non è stata quella di evitare una situazione di conflitto di interessi, ma è stata quella di evitare una potenziale alterazione della competizione elettorale.

Mentre, infatti, per i legali rappresentanti e per i direttori, quindi per i ruoli apicali, delle strutture sanitarie private è prevista l'ineleggibilità, per altre figure – sempre comprese nelle strutture sanitarie private che intrattengono rapporti contrattuali con l'Azienda USL, ma non in ruoli apicali, quali i dirigenti sanitari – è prevista l'incompatibilità.

Il legislatore valdostano – come si evince, altresì, dai lavori preparatori della normativa in oggetto – mostra, quindi, di avere ben chiara la differenza tra il ruolo delle figure apicali ed il ruolo di chi, pur svolgendo funzioni dirigenziali nell'ambito della struttura sanitaria privata, non può determinarne gli indirizzi complessivi. Conseguentemente, ha ben distinto la posizione dei primi, prevedendo per essi un caso di ineleggibilità, da quella dei secondi, prevedendo per essi un'ipotesi di incompatibilità.

Si ricorda, inoltre, da un lato, che la norma impugnata ricalca la previsione dell'art. 2, comma 1, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); dall'altro, che l'art. 60, comma 1, n. 9, del d.lgs. n. 267 del 2000 – dopo la sentenza di questa Corte n. 27 del 2009 – contiene una previsione sostanzialmente uguale a quella contenuta nella legge regionale valdostana.

La norma impugnata, sempre sotto il profilo della ragionevolezza, è stata adottata tenendo conto – in armonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004 – delle peculiarità della Regione.

La Valle d'Aosta «è una Regione di 120.000 abitanti, nella quale accanto alla Azienda regionale USL, unica struttura sanitaria pubblica presente, totalmente finanziata dalla Regione, vi sono poche strutture sanitarie private, che operano quasi esclusivamente in rapporto contrattuale con l'Azienda regionale USL». Il legislatore regionale, ben consapevole di tale situazione, ha quindi ragionevolmente previsto la ineleggibilità di chi ricopra le cariche di vertice nelle strutture sanitarie private in questione.

6.— La Regione Valle d'Aosta ha depositato una memoria, in data 31 maggio 2010, con la quale ha esposto le proprie argomentazioni.

In primo luogo, la difesa regionale ritiene che l'ordinanza di remissione sia carente, in quanto non offre adeguate motivazioni in ordine alla assunta violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Non sarebbe quindi rispettato, dando luogo ad inammissibilità, il principio di autosufficienza dell'atto con cui viene sollevata questione di legittimità costituzionale.

In secondo luogo, la questione si paleserebbe inammissibile anche in quanto si chiede alla Corte costituzionale una pronuncia additiva non a rime obbligate.

Nel merito la questione sarebbe non fondata per le seguenti ragioni: a) la discrezionalità della Regione Valle d'Aosta nel disciplinare le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, come è dato evincere dall'art. 15 dello statuto di autonomia; b) la ragionevolezza della norma, tenuto conto, altresì, che i poteri spettanti al direttore e al legale rappresentante di una struttura sanitaria privata, contrattualmente legata alla ASL, possono essere assimilati a quelli esercitati dagli organi apicali di quest'ultima.

Infine la Regione Valle d'Aosta ritiene che il richiamo effettuato nell'ordinanza di remissione alle sentenze n. 27 del 2009 e n. 25 del 2008 di questa Corte sia inconferente.

7.— In data 1° giugno 2010 anche i controricorrenti L.T. e altri hanno depositato una memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e contrastando le argomentazioni difensive svolte da C.N.

*Considerato in diritto*

1.— La Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza del 14 settembre 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *r*), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

2.— La disposizione impugnata stabilisce che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, «il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta».

Tale causa di ineleggibilità, come sancito dal successivo art. 3, comma 1, della medesima legge regionale, non ha effetto «se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura».

Diversamente, l'art. 8, comma 4, della medesima legge stabilisce che in presenza di una delle cause di incompatibilità disciplinate dal precedente art. 5, l'eletto al Consiglio regionale deve dichiarare, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presceglie.

3.— In punto di fatto, la vicenda che ha dato origine alla questione attiene alla partecipazione alla elezione per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del legale rappresentante di una struttura privata che aveva stipulato una convenzione con l'unica Azienda sanitaria locale della Regione, in ragione di accreditamento istituzionale.

L'ordinanza di rimessione è stata pronunciata nell'ambito del giudizio vertente sul ricorso proposto dall'interessato, Sig. C.N., eletto al Consiglio regionale, contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 19 settembre 2008, n. 1258, che ha annullato la delibera adottata dal Consiglio regionale di convalida della sua elezione, sul presupposto della ineleggibilità in cui egli si trovava al momento della competizione elettorale.

3.1.— Il 5 gennaio 2010, si è costituito il primo dei non eletti, il Sig. P.P. (subentrato al soggetto dichiarato decaduto) controricorrente nel giudizio principale, che ha chiesto che sia dichiarata inammissibile – in ragione della discrezionalità del legislatore – o, comunque, non fondata la questione in esame.

La suddetta parte privata ha dedotto che il diritto di elettorato passivo non è incondizionato. Nella specie, non sarebbero lesi né il principio di ragionevolezza, né l'art. 51 Cost., tenuto conto del bilanciamento di interessi sotteso alla previsione normativa in questione.

3.2.— Lo stesso 5 gennaio 2010, si è costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata, riservando le deduzioni difensive a successiva memoria.

3.3.— In data 5 febbraio 2010, si è costituito C.N., ricorrente nel giudizio *a quo*, il quale ha chiesto l'accoglimento della questione.

A suo avviso, infatti, la norma censurata sarebbe irragionevole, in rapporto a quanto prescritto dall'art. 51 Cost., il quale prevede il libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, mentre l'ineleggibilità costituisce soltanto una «situazione limite» e le norme che prevedono cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione.

Al contrario, la *ratio* delle cause di incompatibilità deve essere ravvisata nella inconciliabilità tra la cura dell'interesse dell'organo elettivo ed il diverso, potenzialmente contrastante, interesse dell'eletto, ragione per cui quest'ultimo è chiamato ad una scelta tra le due cariche.

Le differenze tra i due istituti, a giudizio dell'interessato, non possono essere ignorate dal legislatore, né è possibile accomunare gli stessi senza violare l'art. 3 Cost.

3.4.— Il successivo 9 febbraio 2010 si sono costituiti i Signori L.T., P.L., M.V. e G.B., parti resistenti nel giudizio principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

L'inammissibilità della questione, viene eccepita sul rilievo secondo cui l'ordinanza di rimessione, pur invocando, quali parametri che si assumono lesi dalla norma impugnata gli artt. 3 e 51 Cost., non illustrerebbe con chiarezza le ragioni della asserita violazione.

Nel merito, si deduce, tra l'altro, che la norma censurata sarebbe conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo i quali le norme che stabiliscono fattispecie di ineleggibilità devono avere portata generale ed astratta e devono essere formulate in termini precisi e chiari.

3.5.— In prossimità dell'udienza pubblica, il 31 maggio 2010, la Regione Valle d'Aosta ha depositato una memoria con la quale ha esposto dettagliatamente le proprie difese.

La difesa regionale ritiene che la questione sia inammissibile, da un lato, in quanto l'ordinanza di remissione non sarebbe adeguatamente motivata in ordine alla dedotta violazione degli artt. 3 e 51 Cost.; dall'altro, in quanto si chiederebbe a questa Corte una pronuncia additiva non a rime obbligate.

Nel merito, la questione sarebbe non fondata sia per la discrezionalità attribuita, in materia, al legislatore valdostano, sia per la ragionevolezza della norma censurata.

3.6.— Anche i Signori L.T. e altri hanno depositato memoria, il 1° giugno 2010, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e contrastando le argomentazioni difensive svolte dal soggetto dichiarato decaduto dalla conseguita elezione.

4.— Ciò premesso, va osservato che, ad avviso della Corte remittente, la norma in esame violerebbe gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto si prevede un'ipotesi di ineleggibilità, in presenza della quale è sancita la decadenza dell'eletto e non già l'esercizio del diritto di opzione da parte di questi tra le due cariche, come stabilito con riferimento alla sussistenza di cause di incompatibilità.

Di conseguenza, il remittente chiede a questa Corte di valutare «se la qualità di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimuovibile *ex post*», rilevando, in sostanza che la disposizione censurata violerebbe i suindicati parametri costituzionali.

5.— In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalle parti private resistenti sotto il profilo secondo cui il giudice *a quo*, pur invocando – quali parametri che si assumono violati – gli artt. 3 e 51 Cost., non illustrerebbe con chiarezza le ragioni della asserita violazione.

Contrariamente a tale assunto, deve, infatti, rilevarsi che l'ordinanza della Corte di cassazione indica in modo adeguatamente specifico le ragioni relative sia alla rilevanza, sia alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

6.— Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa della Regione, e da quella del resistente Sig. P.P., sotto il profilo che, nella specie, sarebbe stata richiesta una non consentita pronuncia additiva, come si desumerebbe, in primo luogo, dal fatto che la Corte di cassazione afferma che «la questione si pone per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui la norma in questione commina l'ineleggibilità nei confronti del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta – rimuovibile, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, non oltre sei mesi dalla data di scadenza della legislatura – anziché stabilire una causa di incompatibilità, sanabile con l'opzione da effettuare entro otto giorni dalla data di convalida dell'elezione, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della stessa legge». A ciò va aggiunto che, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, la medesima Corte ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera r), della legge regionale in esame, per contrasto, «nei sensi di cui in motivazione», con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

L'eccezione non è fondata.

Il giudice *a quo*, in effetti, non chiede un intervento di questa Corte che possa ritenersi manipolativo della norma impugnata, in quanto viene prospettato soltanto che vi sarebbe stata una erronea valutazione, da parte del legislatore valdostano, circa la natura della situazione in cui versa il legale rappresentante di una struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio regionale di sanità.

Il predetto legislatore erroneamente avrebbe qualificato come causa di ineleggibilità quella che, a dire del remittente, sarebbe, invece, sostanzialmente, una causa di incompatibilità. E dalla più esatta qualificazione giuridica di tale situazione deriverebbero, secondo l'impostazione dell'ordinanza di rimessione, conseguenze previste dalla normativa regionale attinente al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, nel senso che, dopo la sua elezione, l'interessato

dovrebbe soltanto optare tra il mantenimento della carica di legale rappresentante della struttura sanitaria e quella di consigliere regionale.

D'altronde, in numerose fattispecie (sentenze n. 129 del 1975, n. 45 del 1977, n. 129 del 1977, n. 171 del 1984, n. 450 del 2000) questa Corte ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano previsto come cause di ineleggibilità situazioni integranti, invece, vere e proprie cause di incompatibilità, senza alcuna preliminare rilevanza della eventuale estraneità di tali pronunce al potere decisorio della Corte, sotto il profilo secondo cui sarebbero state richieste sentenze additive di tipo manipolativo, non consentite in sede di giudizio di costituzionalità.

Questa Corte ha, dunque, affermato, in rapporto a specifiche fattispecie sottoposte al suo esame, che determinate situazioni, qualificate dalla legge come cause di ineleggibilità, debbano essere ridotte, invece, a situazioni di incompatibilità attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che abbiano, viceversa, disposto la decadenza dell'eletto, in luogo della eliminazione *ex post* del contrasto di interessi mediante l'opzione da parte dell'interessato tra le due cariche, da effettuare in un termine breve.

7.— Nel merito, la questione non è fondata.

Al riguardo, va premesso che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione.

Analogamente è a dirsi per le cause di incompatibilità. Le une e le altre, in definitiva, introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo.

Diverse, però, sono le ragioni giustificative dei due istituti.

La differenza tra ineleggibilità e incompatibilità è data dal fatto che la prima situazione è idonea a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati nel senso che – avvalendosi della particolare situazione in cui versa il soggetto «non eleggibile» – egli può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. La seconda, invece, è una situazione che non ha riflessi nella parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi concernenti il conflitto di interessi nel quale il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di qui la conseguenza che il soggetto ineleggibile deve eliminare *ex ante* la situazione di ineleggibilità nella quale versa, mentre il soggetto soltanto incompatibile deve optare, *ex post*, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il *munus* pubblico derivante dalla conseguita elezione.

8.— Tanto premesso, è anche opportuno delineare, sia pure in sintesi, la ricostruzione del quadro normativo, statale e regionale, in cui si inserisce la norma impugnata.

Se, infatti, da un lato, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il principio di ragionevolezza opera con particolare rigore nella materia elettorale (sentenza n. 376 del 2004), dall'altro, non di meno, occorre ricordare che, in primo luogo, sussiste un'esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell'elettorato passivo (così la citata sentenza), e, in secondo luogo, che la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possibilità di introdurre discipline regionali differenziate, rispetto a quella nazionale, solo in presenza di particolari situazioni ambientali che giustificano normative autonome (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010).

Tali discipline, pertanto, possono considerarsi legittime, sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni idonee a giustificare il peculiare trattamento riconosciuto dalle relative disposizioni (citata sentenza n. 143 del 2010).

9.— Punto di partenza dell'indagine è la considerazione che, con riferimento alla legislazione statale in materia elettorale, non è senza significato che si rinvenivano disposizioni analoghe a quella ora censurata.

Assume, in tal senso, rilievo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, numero 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) che – pur essendo stata abrogata dall'art. 274, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) – continua ad essere operante, per espressa disposizione della norma abrogatrice, per le elezioni regionali.

Il citato articolo 2, comma 1, numero 9, prevede che non sono eleggibili alle suddette cariche i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con gli enti locali il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o degli enti che concorrono a costituire la stessa unità sanitaria locale.

Detta norma è stata sottoposta al vaglio di questa Corte, la quale (sentenza n. 510 del 1989) ha riconosciuto la «ragionevolezza della disposizione, di cui al n. 8 dell'art. 2 della legge impugnata, che limita l'ineleggibilità a coloro che rivestono uffici direttivi nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e delle occasioni inerenti alla loro posizione, hanno la possibilità di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato. Ed è evidente che alla base della disposizione contenuta nel successivo n. 9 dello stesso art. 2 è la medesima *ratio*, in quanto il dirigente delle strutture convenzionate viene a trovarsi in una uguale posizione di prestigio rispetto agli assistiti».

La successiva legislazione speciale sanitaria, contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, ha confermato che versano in situazione di ineleggibilità «a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle Regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi», il direttore generale, i direttori amministrativi e i direttori sanitari (art. 3, comma 9).

Infine, il d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 60, comma 1, numeri 8 e 9), in tema di elezioni comunali e provinciali, ha disposto la non eleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, da un lato, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere; dall'altro, dei «legali rappresentanti» e dei dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli dei comuni, il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire la medesima unità sanitaria locale.

10.— Alla luce della suindicata ricognizione normativa, l'ineleggibilità dei vertici delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento, costituisce un dato di sistema della legislazione statale e configura, dunque, un principio generale dell'ordinamento giuridico elettorale, il quale tiene conto e attribuisce rilievo, da una parte, al ruolo della Regione in tema di servizi sanitari, e, dall'altra, al parallelismo esistente tra le suddette cariche operanti in modo analogo nelle strutture sia pubbliche che private (sentenza n. 27 del 2009).

D'altronde, questa Corte, con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva di una Regione a statuto speciale (quella Siciliana), proprio in tema di ineleggibilità ed incompatibilità, ha in più occasioni affermato che «la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dalla identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza» (così la sentenza n. 288 del 2007, che ha richiamato le sentenze n. 235 del 1988, n. 20 del 1985, n. 171 del 1984, n. 26 del 1965 e n. 105 del 1957). Nondimeno, con la stessa sentenza n. 288 del 2007 sopra citata, la Corte ha richiamato anche il proprio orientamento secondo cui discipline legislative differenziate possono essere ammissibili, ma solo «in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive» per le Regioni a statuto speciale, «ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale». Evenienza questa che non può ritenersi sussistente nel presente giudizio di costituzionalità, che riguarda la legislazione elettorale della Valle d'Aosta e, in particolare, la disciplina della ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

11.— Sotto altro, non meno importante, aspetto assumono rilievo nella materia in questione anche ulteriori disposizioni contenute nella stessa legge regionale della Valle d'Aosta n. 20 del 2007.

Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 25 del 2008, le disposizioni di cui si tratta, contenute nella citata legge, sono state adottate dalla predetta Regione in applicazione dell'art. 15 del vigente statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e successive modifiche.

Ai sensi di tale disposizione statutaria, sussiste, infatti, la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale; competenza che deve essere esercitata, tuttavia, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché in conformità con quanto previsto dallo statuto stesso.

Ciò premesso, occorre ricordare come l'originaria Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta sia stata trasformata in Azienda dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione) e come, successivamente, essa sia stata denominata «Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta» dall'art. 9, comma 3, della legge 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione).

Tale Azienda sanitaria ha competenza sull'intero territorio della Regione ed è dotata di personalità giuridica pubblica, oltre che di autonomia imprenditoriale (art. 9, comma 3, citata legge reg. n. 5 del 2000).

Sempre la legge ora citata, all'art. 13, commi 2 e 3, stabilisce che al direttore generale dell'azienda si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni statali. Le medesime disposizioni si applicano anche al direttore amministrativo e al direttore sanitario dell'azienda stessa.

La disciplina regionale sopra citata non si discosta, dunque, da quanto previsto dal richiamato art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992.

La legislazione regionale stabilisce, altresì, che, qualora il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria regionale della Valle d'Aosta si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 4 della legge reg. n. 20 del 2007), analogamente a quanto previsto dal suddetto art. 3, comma 9, del citato d.lgs. n. 502 del 1992.

Diversamente da quanto sopra previsto, il dirigente dell'area sanitaria della medesima Azienda sanitaria regionale (art. 30 della legge reg. n. 5 del 2000) e il dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'azienda stessa, versano in situazione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale (art. 5, comma 1, lettera *p*, della legge reg. n. 20 del 2007).

Dal suddetto quadro della legislazione della Regione valdostana, si ricava che sia per le posizioni apicali dell'unica Azienda sanitaria regionale ivi esistente, sia per quelle delle strutture sanitarie o socio-sanitarie private in regime di accreditamento con tale azienda, vige il medesimo regime di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Diversamente, per le figure professionali intermedie è sancita soltanto l'incompatibilità, rimuovibile *ex post* nel termine stabilito dal già citato art. 8, comma 4, della legge reg. n. 20 del 2007.

Si deve osservare, inoltre, come lo stesso art. 2 della medesima legge ora citata, alle lettere *n*), *o*), *p*), e *q*), preveda numerose altre ipotesi nelle quali la situazione di soggetti che abbiano la «legale rappresentanza», tra l'altro, di enti pubblici non economici, agenzie, aziende dipendenti dalla Regione o partecipate dalla stessa, integra una causa di ineleggibilità rimuovibile soltanto prima delle elezioni e non già una causa di incompatibilità sottoposta, come si è precisato, ad un diverso regime giuridico.

12.— Alle considerazioni che precedono va aggiunto che in altre Regioni a statuto speciale e nella Provincia autonoma di Trento, sono previste analoghe ipotesi di ineleggibilità a componenti dei consigli e delle assemblee elettive.

In particolare, la legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana), all'art. 8, comma 1, lettera *l*), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), stabilisce l'ineleggibilità a deputato regionale dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché degli amministratori straordinari delle suddette aziende. Al successivo art. 10, comma 1, lettera *g*) – anch'esso sostituito dalla legge reg. n. 22 del 2007 – la stessa legge reg. n. 29 del 1951 prevede che non sono, del pari, eleggibili «i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Identica disposizione si rinviene poi nell'art. 2, comma 1, lettera *l*), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto).

A sua volta, l'art. 12, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n.1), prevede che non sono eleggibili a consigliere comunale «i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale».

13.— Pur riguardando la questione ora oggetto di controversia una Regione a statuto speciale, occorre ricordare che, quanto alle Regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), ha modificato l'art. 122 Cost., prevedendo che «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (sentenza n. 2 del 2004).

In attuazione della suddetta novella costituzionale, lo Stato ha adottato la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di



attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha fissato i principi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare. In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *a*), della citata legge ha stabilito che tali Regioni possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati».

La citata statuizione deve essere letta in uno con la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della medesima legge, che stabilisce la «inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato».

Nel dettare la disciplina in materia, diverse Regioni hanno rinviato alla legislazione statale vigente in materia di ineleggibilità, introducendo in tal modo nel proprio interno una normativa analoga a quella sopra richiamata.

14.— Dall'esame della suindicata legislazione, sia statale che regionale, emerge, pertanto, che la Regione Valle d'Aosta si è dotata di una normativa in materia coerente con quella statale, da un lato, soddisfacendo l'esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità; dall'altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle peculiarità dell'azienda sanitaria regionale cui si è innanzi fatto riferimento.

15.— Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non è dubitabile che la posizione delle autorità di vertice delle strutture sanitarie private, le quali operino in stretta collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche della Regione, consenta di influire in vario modo sugli orientamenti degli elettori, sicché possono essere ravvisati, in concreto, pericoli di *captatio benevolentiae* o di *metus publicae potestatis*.

D'altra parte, la scelta tra la previsione di una ipotesi di ineleggibilità o, in alternativa, di una ipotesi di incompatibilità appartiene a quella discrezionalità legislativa che, nella specie, non risulta esercitata in modo irragionevole.

16.— Né elementi a favore dell'illegittimità della norma impugnata possono trarsi dalla sentenza di questa Corte n. 25 del 2008, relativa ad una diversa fattispecie. La suddetta pronuncia ha affermato che le peculiarità che caratterizzano la figura del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta consentivano di ritenere ragionevole la prevista ineleggibilità al fine di evitare che dette peculiarità potessero dare luogo ad interferenze sulla consultazione elettorale regionale, avuto riguardo alla posizione del Rettore, sia per le funzioni che è chiamato ad esercitare, sia per le modalità della sua nomina, nonché per le interazioni con gli altri organi dell'Università. Al contrario, questa Corte ha ritenuto che, per quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi, non sussistessero analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo dei soggetti sopra indicati.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 2, comma 1, lettera *r*), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Francesco AMIRANTE, Presidente  
Alfonso QUARANTA, Redattore  
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2010.